



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **sei**, del mese di **agosto**, alle ore **21:00** nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RENAUDI PAOLO	Sindaco	SI
GHIGO VILMA	Vice Sindaco	SI
MARCHISIO SIMONE	Consigliere	SI
RUBERO ROBERTO	Consigliere	SI
VIALE TIZIANA	Consigliere	SI
PEIRONE MARCO	Consigliere	SI
TOSELLO SILVANO	Consigliere	SI
PELLEGRINO FABRIZIO	Consigliere	SI
BATTIFOLLO FLAVIO	Consigliere	SI
RENAUDI ADRIANO	Consigliere	SI
MATTALIA PIERANGELO	Consigliere	NO
GIRAUDO PINUCCIA	Consigliere	SI
PIACENZA DANIELE	Consigliere	SI
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PARA MONICA**.

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** espone sulla ratio di approvazione di anno in anno. Passa, quindi, a trattare dei criteri utilizzati e discussi con l'ufficio preposto. Richiama gli allegati dell'atto deliberativo con il Piano dei costi, così come anche determinato dall'Arera.

Il consigliere **Renaudi Adriano** legge la dichiarazione di voto, che si allega al verbale.

Il Segretario comunale cerca di spiegare le motivazioni di diritto amministrativo concernenti quanto sottolineato nella appena letta dichiarazione della minoranza.

Renaudi adriano chiede di verbalizzare in sintesi l'intervento relativo alle competenze della Giunta e del Consiglio in merito all'oggetto della proposta.

Si precisa che il termine del 31 luglio è stato osservato, come per altri Comuni citati, proprio in virtù delle diverse competenze degli Organi richiamati dal Tuel. Il Consiglio in questo caso viene chiamato a "ratificare" quanto già oggetto di approvazione da parte della Giunta. Si precisa che trattasi di materie contabili, per cui il legislatore ha snellito in tal senso i procedimenti. Ancora il Renaudi Adriano procede con la lettura di un secondo intervento, richiamando le competenze dell'organo consigliere ai sensi dell'art. 42 del TUEL. Anche tale intervento viene fornito per essere allegato al verbale.

Il Segretario consiglia di dare lettura specifica dei disposti legislativi, in particolare post entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità pubblica, da cui risulta necessario procedere con combinato disposto dei Decreto legislativi 267 e 1187. Al Renaudi Adriano, che chiede di avere citato uno specifico articolo o comma che chiarisca, viene precisato di valutare l'impianto organico delle norme, che hanno innovato in tal senso proprio nel campo della contabilità pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI "tassa sui rifiuti", sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 (TARSU/TARES), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento tenuto conto dei cosiddetti costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii. ;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti T.A.R.I approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/07/2020 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (dup) - periodo 2021/2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

VISTA, in particolare, la Deliberazione G.C. n. 68 del 29/07/2021 e relativo allegato, qui integralmente richiamata con la quale si approvava il Piano Economico Finanziario 2021, come di seguito specificato:

PREMESSO CHE:

- L'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'I.M.U.;
- L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, ed in particolare le risultanze ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità

della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti validato dal CEC e trasmesso a questo Comune in data 09/04/2021 Prot. 4428, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Finanziario dell'importo complessivo di € **617.767,00**, allegato A), e di trasmettere lo stesso al C.E.C. (Ente Territorialmente Competente) per la trasmissione all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire” dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;*

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi ai servizi di gestione dei rifiuti;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*

VISTO l'art. 30 del D.L. 41/2021, convertito in Legge 69/2021 e D.L. n. 99/2021, che testualmente recita:

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicato al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa

corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “...*Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATO DL 73/2021;

Acquisiti:

- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- i regolamenti delle entrate tributarie comunali.

Con votazione espressa dai presenti (12 consiglieri) il cui esito è il seguente:

N. 9 favorevoli

N. 3 astenuti (Renaudi Adriano, Girauda, Piacenza)

N. / contrari

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportati nell'allegato "A", dell'importo di € 617.767,00;
3. Di trasmettere lo stesso al Consorzio Ecologico Cuneense (CEC) per il successivo inoltro ad ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per l'elaborazione dei dati per l'applicazione tempestiva delle agevolazioni TARI, con il seguente risultato:
N. __9 favorevoli
N. __3 astenuti (Renaudi Adriano, Giraudò, Piacenza)
N. __/ contrari.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
RENAUDI PAOLO *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PARA MONICA *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	85.695	5.048	90.743
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	128.507	128.507
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	32.367	31.178	63.544
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	195.311	6.202	201.513
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	26.329	-	26.329
Fattore di Sharing b	E	0,35	0,35	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	9.215	-	9.215
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	55.350	-	55.350
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,4025	0,4025	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	22.278	-	22.278
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	167.112		167.112
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,45	0,45	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	75.200	-	75.200
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		35.293	35.293
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	357.079	206.228	563.307
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	6.119	-	6.119
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	35.279	35.279
Costi generali di gestione CGG	G	33.417	21.312	54.730
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CDD	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	30	-	30
Costi comuni CC	C	33.447	56.592	90.039
Ammortamenti Amm	G	3.795	-	3.795
Accantonamenti Acc	G	-	27.533	27.533
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		27.533	27.533
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	4.486	-	4.486
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	8.281	27.533	35.814
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 216.353	-	- 216.353
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,45	0,45	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	- 97.359	-	- 97.359
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		18.847	18.847
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	- 49.512	102.972	53.460
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	307.567	309.200	616.767
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		1.700	1.700
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV,2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E		1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E		-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E		-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E		1	1
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	357.079	206.228	563.307
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E	-	-	-

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E		-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E		-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	-	1	1
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	-	49.512	102.972
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		307.567	309.200
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			74%
q_{a-2} kg	G			2.758.285,00
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			23,39
fabbisogno standard €cent/kg	E			32,26
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y_1	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2	E	-0,2	-0,2	-0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	-0,55	-0,55	-0,55
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,45	0,45	0,45
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,6%
$(1+\rho)$	C			1,016
ΣT_a	C			616.767
ΣTV_{a-1}	E			364.728
ΣTF_{a-1}	E			242.948
ΣT_{a-1}	C			607.676
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,0150
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			616.767
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			437.674
Riclassifica TF_a	E			179.093
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G		8.842	8.842
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/20	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti)	C	0,00	0,00	0,00



Punto 9
A

DICHIARAZIONE DI VOTO GRUPPO SiAMO Peveragno

PUNTO 9 ORDINE DEL GIORNO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021

Consiglio Comunale del 06.08.2021

Il Consigliere Adriano Renaudi in proprio e per il gruppo consiliare SiAMO Peveragno, in merito al punto 9) dell'ordine del giorno dell'odierno consiglio comunale,

CONSIDERATO CHE

- Nella proposta per l'approvazione del piano finanziario si fa specifico riferimento alla deliberazione G.C. n. 68 del 29.07.2021 e relativo allegato, integralmente richiamata, con la quale si è approvato il Piano Economico Finanziario 2021;
- Il termine per l'approvazione del piano finanziario tari è scaduto il 31 luglio 2021;
- ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 num. 267 l'approvazione dei piani finanziari è di competenza del Consiglio Comunale;
- le delibere in ordine agli argomenti previsti da detto articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio;
- l'approvazione del piano finanziario tari non può quindi essere di competenza della giunta, non trattandosi di variazione di bilancio;
- risulta invece che con delibera 68 del 29 luglio 2021 la giunta comunale abbia approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il 2021;
- la delibera di giunta num. 68 del 29.07.2021 è quindi affetta da nullità in quanto viziata di **"difetto assoluto di attribuzione"** perchè per l'argomento trattato doveva essere adottata non dalla Giunta ma dal Consiglio Comunale

VISTO

- l'articolo 21 septies della Legge 07.08.1990 n. 241 ai sensi del quale è nullo il provvedimento amministrativo che **"manca degli elementi essenziali"**
- che **il soggetto** è contemplato nel novero degli elementi essenziali dell'atto amministrativo, e per soggetto s'intende l'organo che adotta il provvedimento, e nella fattispecie il soggetto che sarebbe stato deputato ad adottare il provvedimento stesso;

EVIDENZIATO che

- la dottrina dominante ritiene che con l'espressione "**difetto assoluto di attribuzione**" di cui all'articolo 21 septies della legge 241/1990 il legislatore italiano abbia voluto fare riferimento all'incompetenza assoluta. Si ha "**incompetenza assoluta**" quando un atto viene emanato da un organo dell'amministrazione in totale carenza di potere, cioè in assenza di una norma che astrattamente attribuisca a quell'organo, il potere di emanare quell'atto
- Il provvedimento amministrativo nullo è **inefficace di diritto** e viene considerato tamquam non esset (come se non lo fosse)
- La nullità del provvedimento è **rilevabile d'ufficio in qualunque momento**
- La nullità del provvedimento è **insanabile**, salva comunque la possibilità di conversione dell'atto nullo in un altro atto valido, che realizzi l'interesse pubblico ma nel caso di specie sempre dall'organo competente e nei termini previsti dalla legge;
- Il provvedimento amministrativo nullo – analogamente a quanto accade in ambito civilistico **non può essere convalidato**, ciò si ricava dal comma 2 dell'articolo 21 nonies della citata legge 241/1990 che ammette la convalida solo per l'atto amministrativo annullabile;

CONSTATATO

- Che per tutto quanto sopra esposto la Deliberazione di giunta del 29 luglio 2021 è affetta da nullità per "**difetto assoluto di attribuzione**" ex art. 21 septies della Legge 07.08.1990 num. 241;

RITIENE

- non sia possibile il riferimento in delibera, al piano finanziario approvato dalla giunta in quanto provvedimento amministrativo nullo;
- che l'approvazione del piano finanziario, funzionale all'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, è fuori dal termine utile fissato al 31 luglio 2021.
- che il Consiglio debba prendere atto della nullità ex art. 21 septies della legge 241/90 della Delibera di Giunta num. 68 del 29 luglio 2021
- di invitare il segretario comunale quale organo deputato alla consulenza giuridica in favore dell'ente locale e segnatamente dei suoi organi di governo nonché garante della legittimità dell'azione amministrativa, a prendere atto di quanto segnalato e far constare il proprio parere all'amministrazione comunale, con particolare riferimento alla nullità della predetta delibera di giunta, richiamata nella proposta di deliberazione.

e per i suddetti motivi i consiglieri
Renaudi Adriano, Giraudo Pinuccia e Piacenza Daniele
dichiarano di essere impossibilitati a procedere nella votazione del punto 9 dell'odierno ordine
del giorno ed essere quindi costretti ad **astenersi**

Peveragno 06.08.2021

Consigliere Adriano Renaudi

Nell'ambito della procedura di approvazione del piano finanziario a cura dell'ente territorialmente competente, che nel caso in esame è il Consorzio Ecologico Cuneese, va evidenziato il ruolo del comune che è comunque anche gestore per le spese promiscue quali: ufficio tributi per gestione sportello utenza, elaborazione tariffe, riscossione tariffe ecc... nonché per tutte le spese di smaltimento a carico del comune stesso. (circa 120.000 euro uffici + circa 180.000 euro smaltimento annui). Il Consorzio rielabora il piano con i suoi circa altri 300.000 € e lo trasmette al comune, il consigliere deve quindi essere a conoscenza della situazione costi per stabilire il ricarico dei costi comunali sulla tariffa agli utenti. Basti pensare che se si decide di cambiare il sistema di raccolta da isole a porta-porta si modifica il piano finanziario e quindi il consigliere deve poter decidere e conoscere quindi i dettagli)

Ne consegue come il comune sia anche di fatto Gestore ed è tenuto a fornire al CEC il suo piano finanziario che il CEC come già detto elabora sommando gli altri costi.

Il Comune deve quindi approvare un suo PEF (piano economico finanziario) che deve quindi tornare elaborato ed integrato dal CEC

Il PEF non viene approvato a sé perché implicitamente viene approvato con il piano finanziario complessivo come predisposto ed integrato dal CEC

Ecco perché il comune approva il Piano Finanziario per la competenza dei suoi costi. Ed ecco che il piano finanziario va approvato dal Consiglio e non dalla Giunta, tant'è che tutti i comuni, vedasi internet, approvano con delibere di Consiglio, così come è stato fatto l'anno scorso per Peveragno delibera n. 24 del 23 luglio 2020 con intervento della dr.ssa Rabino, che ritengo competente e preparata, piano approvato dal Consiglio entro il 31 luglio, e non dalla Giunta. Questo quanto presupposto per l'approvazione delle tariffe che senza il piano finanziario approvato nei termini non possono essere approvate e valgono pertanto quelle precedenti.



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale

N. 68
del 29/07/2021

OGGETTO :

**APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ANNO 2021**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 30 luglio 2021 (N° 651 Reg. Pubblicazioni)

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (D.Lgs. 14 Marzo 2013, N. 33)

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" a partire dal 30 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA MONICA*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale

N. 68
del 29/07/2021

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021

ESTREMI DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

✓ ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 29/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(PARA MONICA) ***

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.